



Comune
di Bologna



ASP CITTÀ DI BOLOGNA
Azienda pubblica di servizi alla persona

bologna
cares!
SAI METROPOLITANO



SAI

Sistema Accoglienza Integrazione Area Metropolitana di Bologna

Approfondimenti normativi

Decreto Legge 5 ottobre 2023, n. 133 recante
“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e
protezione internazionale, nonché per il supporto
alle politiche di sicurezza e funzionalità del Ministero
dell’Interno” (entrata in vigore: 6 ottobre 2023)





ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Direzione Servizi alla Persona
Servizio Protezioni Internazionali
Via del Pratello 53, Bologna
email: protezioni.internazionali@aspbologna.it

Decreto Legge 5 ottobre 2023, n. 133 recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e funzionalità del Ministero dell’Interno” (entrata in vigore: 6 ottobre 2023)

Capo I

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell’interno.

Art. 1. Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sicurezza dello Stato [disposizioni modificate: artt. 9, 9-bis, 13, T.U.I., art. 3, D.L. 144/2005, art.17 D.Lgs. 150/2011].

L’art. 1 incide sul permesso per c.d. soggiornanti di lungo periodo e sul regime delle espulsioni sotto diversi profili.

- All’art. 9 co. 4 TUI, si aggiornano i riferimenti normativi sulla base dei quali deve essere valutata la **pericolosità sociale, quale elemento ostativo al rilascio del p.d.s UE s.l.p. ex art. 9 TUI**, mediante il **richiamo alle categorie di persone alle quali sono applicabili le misure di prevenzione personali e patrimoniali ai sensi degli artt. 1, 4 e 16, Codice Antimafia**.
- Attraverso la riformulazione dell’art 9, co. 10 TUI, si specifica che **l’espulsione del titolare di p.d.s. UE s.l.p. possa essere disposta dal Ministero dell’Interno**, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli Affari Esteri, qualora ricorrano gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. In tal caso, il provvedimento di espulsione ministeriale è impugnabile presso il giudice amministrativo competente a mente dell’art. 13, co. 11 TUI. Qualora invece ricorrano gravi motivi di pubblica sicurezza, competente ad adottare il provvedimento di espulsione del lungo soggiornante è il Prefetto. In tal caso, avverso il decreto di espulsione prefettizio è ammesso ricorso alla Sezione Specializzata del Tribunale ordinario. **All’espulsione, comunque disposta dal Ministero dell’Interno o dal Prefetto, si accompagna la revoca del p.d.s. UE s.l.p.**
- Si introduce, all’art. 13 co. 3 TUI, una **nuova procedura espulsiva per lo straniero sottoposto a una delle misure di sicurezza previste dal Titolo VIII del Codice penale**. In tali ipotesi, salvo il caso in cui l’espulsione sia già stata applicata dal giudice



penale o di sorveglianza quale misura di sicurezza destinata ai condannati alla pena della reclusione superiore ai due anni di reclusione ai sensi dell'art. 235 c.p., si prevede che il Questore, prima di eseguire l'espulsione, chieda il **nulla-osta al magistrato di sorveglianza** che ha disposto la misura di sicurezza in esecuzione.

- L'art. 1 incide altresì sul diritto di difesa nell'ambito del procedimento penale. In particolare, si **restringe il diritto di difesa dello straniero** parte offesa ovvero indagato/imputato in un procedimento penale, prevedendo che **l'autorizzazione al reingresso possa essere negata** dal Questore laddove ritenga che la presenza dello straniero sul territorio nazionale possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica.

Art. 2. Potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia.

Si prevede la destinazione presso le rappresentanze diplomatiche o consolari di 20 unità di personale dei ruoli di ispettori o sovrintendenti della Polizia di Stato che ivi continueranno ad operare secondo le linee di indirizzo del Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Capo II

Disposizioni in materia di protezione internazionale e di minori stranieri non accompagnati

Art. 3. Modifiche in materia di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento [Art. 29-bis, co. 1-bis D.Lgs. 25/2008]

Si prevede, mediante introduzione del co. 1-bis dell'art. 29-bis d. Lgs. 25/2008, una **nuova procedura di valutazione della domanda reiterata di protezione internazionale che per la prima volta attribuisce al Questore, e non alla Commissione Territoriale, la competenza** a provvedere sull'ammissibilità o meno della domanda.

Tale ipotesi si applica alle istanze reiterate presentate in fase di esecuzione dell'espulsione, ove il Questore abbia disposto, con provvedimenti già convalidati dall'Autorità giudiziaria, l'accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica ovvero il trattenimento in un c.p.r. o una delle ulteriori misure alternative al trattenimento in attesa dell'accompagnamento coattivo.

In tali ipotesi, competente a decidere sull'ammissibilità della domanda reiterata è il Questore, sulla base del parere del Presidente della C.T. del luogo in cui è in corso l'allontanamento. **All'esame preliminare della domanda reiterata il Questore procede con immediatezza e senza pregiudizio per l'esecuzione dell'allontanamento**, dichiarandone l'inammissibilità laddove non sussistano elementi nuovi o nuove prove ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'art. 29, lett. b), fatti salvi i divieti di espulsione ex art. 19 TUI.

Viceversa, qualora il Questore non dichiari inammissibile la domanda reiterata in ragione della sussistenza di nuovi elementi o di divieti di espulsione, il procedimento prosegue innanzi alla Commissione Territoriale per l'esame della domanda.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Quanto alla natura del parere del Presidente della C.T., pare trattarsi di atto endoprocedimentale di natura vincolante. La nuova disposizione fa espressamente salvo quanto già previsto dal co. 1 dell'art. 29-bis D.Lgs. 25/2008: ne consegue che per la valutazione dell'ammissibilità della domanda reiterata di p.i. presentata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento per il quale non è prevista la convalida da parte dell'autorità giudiziaria – quale l'ordine del Questore di allontanarsi autonomamente dal territorio entro un termine a seguito di decreto di espulsione senza l'adozione di misure (c.d. auto-espulsione) – resta competente la Commissione Territoriale, che decide entro tre giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Questore.

Art. 4. Disposizioni in materia di presentazione della domanda di protezione internazionale e di allontanamento ingiustificato dei richiedenti delle strutture di accoglienza o dai centri di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Si prevede che la manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale sia da considerarsi tamquam non esset qualora il richiedente non si presenti presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la successiva formalizzazione dell'istanza mediante compilazione del c.d. modello C3 e verifica dell'identità dichiarata. In caso di omessa presentazione, **la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal D.Lgs. 25/2008 e il relativo procedimento non è instaurato.**

Si riduce a nove mesi il tempo di sospensione dell'esame della domanda di asilo nel caso in cui il richiedente si sia allontanato, senza giustificato motivo, dalle strutture di accoglienza ovvero si sia sottratto al trattenimento senza prima aver sostenuto il colloquio personale innanzi alla Commissione Territoriale competente. Pertanto, il richiedente potrà chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso, entro nove mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento.

Art. 5. Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati.

Si interviene in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e di accertamento dell'età:

- Si prevede che il Prefetto possa disporre **l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che abbiano compiuto i sedici anni d'età all'interno delle strutture di accoglienza governative, anche temporanee, destinate ai richiedenti asilo adulti** (ex artt. 9, 11 D.Lgs. 142/2015), qualora vi sia momentanea indisponibilità di posti nelle strutture per MSNA. L'accoglienza degli ultrasedicenni in tali centri deve aver luogo in appositi spazi e può avere una durata massima di novanta giorni [art. 19, co. 3-bis, D.Lgs. 142/2015].

In merito al procedimento di accertamento dell'età, si specificano termini e procedure operative dell'accertamento socio-sanitario dell'età già previsto dall'art. 19-bis, co. 4 D.Lgs. 142/2015 e si introduce un'inedita ipotesi di "individuazione" dell'età mediante accertamenti che possono essere disposti dall'autorità di pubblica sicurezza in deroga all'accertamento socio-sanitario dell'età e che vengono ritenuti idonei ad identificare lo straniero come maggiorenne. In particolare:

- Si prevede che **l'accertamento socio-sanitario dell'età** di cui all'art. 19-bis, co. 4 e 6, D.Lgs. 142/2015, disposto dalla Procura minorile quando permangono fondati dubbi sull'età dichiarata dal minore, debba concludersi **entro i sessanta giorni** successivi. Si



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

specifica che tale accertamento è effettuato dalle **équipe multidisciplinari e multiprofessionali**, già previste dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei MSNA di cui al D.Lgs. 281/1997, e che **saranno istituite entro il 4 gennaio 2024**.

- Si prevede, mediante l'introduzione del nuovo co. 6-ter dell'art. 19-bis D.Lgs. 142/2015, che **l'autorità di pubblica sicurezza che procede a rilievi dattiloscopici e fotografici possa derogare alle disposizioni che regolano l'accertamento socio-sanitario dell'età (art. 19-bis co. 4, 6 e 7 D.Lgs. 142/2015)**, in caso di arrivi consistenti, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o anche nel territorio nazionale in caso di pregressa elusione dei controlli di frontiera. In particolare, in deroga all'art. 19-bis co. 6 D.Lgs. 142/2015, **può essere disposto nell'immediatezza lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche solo radiografici, volti all'individuazione dell'età**.

In tale ipotesi, sul piano procedimentale, è previsto che l'autorità di p.s. procedente ne dia immediato avviso alla Procura minorile, la quale autorizza l'esecuzione degli accertamenti in forma scritta oppure, nei casi di particolare urgenza, oralmente, fatta salva la successiva conferma scritta. L'esito degli accertamenti e il margine di errore, unitamente al verbale delle operazioni compiute, sono **notificati al minore e al tutore, ove nominato**, nonché trasmessi alla Procura minorile entro le successive 48 ore.

Avverso il verbale recante l'esito degli accertamenti è ammesso ricorso ex art. 737 c.p.p. entro cinque giorni dalla notifica del verbale. Qualora, unitamente al ricorso, sia presentata istanza di sospensione dell'efficacia dell'accertamento, l'Autorità giudiziaria decide entro cinque giorni dalla proposizione dell'istanza. **Nelle more della decisione sull'istanza di sospensione, è sospeso ogni eventuale procedimento, amministrativo o penale, conseguente all'accertamento impugnato e all'identificazione come maggiorenne**.

- Si prevede, mediante l'introduzione del nuovo co. 3-ter dell'art. 19-bis D.Lgs. 142/2015, che **il giudice penale possa applicare l'espulsione quale sanzione sostitutiva in caso di condanna del minore per il reato previsto dall'art. 495 c.p. (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri)**, qualora risulti provato che il medesimo abbia fornito **false dichiarazioni sull'età sulla base degli accertamenti esperiti ai sensi dell'art. 19-bis, co. 3 e co. 3 bis del D.Lgs. 142/2015**, e cioè sulla base di **documenti anagrafici**, di informazioni fornite dalle **rappresentanze diplomatiche e consolari** del Paese di provenienza oppure delle risultanze delle **banche-dati**. Analoga efficacia sembra essere conferita agli **accertamenti disposti dalla autorità di pubblica sicurezza ai sensi del nuovo co. 6-ter stessa disposizione**, e cioè **gli accertamenti sommari esperiti dall'autorità di pubblica sicurezza in deroga alle disposizioni che regolano l'accertamento socio-sanitario disposto dall'Autorità giudiziaria**_(il co. 6-ter richiama il co. 3-ter "per quanto compatibile").

*Le previsioni che derogano all'accertamento sociosanitario ex art. 19-bis D.Lgs. 142/2015 presentano dei **profili di incostituzionalità** e si pongono in contrasto con l'unanime produzione scientifica che evidenzia la non corrispondenza dell'età scheletrica all'età anagrafica e la totale inadeguatezza degli accertamenti radiologici a dare riscontro della reale età scheletrica, e dunque men che meno in relazione a quella anagrafica.*



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Art. 6. Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per minori stranieri non accompagnati.

La disposizione demanda ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni di datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello di nazionale la competenza a valutare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la conversione del permesso per minore età in permesso per lavoro (subordinato o autonomo). Si specifica che all'accertamento sopravvenuto circa l'assenza dei requisiti, consegue la revoca del permesso di soggiorno per lavoro già rilasciato, della quale deve essere data notizia al Pubblico Ministero competente.

Art. 7. Disposizioni in materia di accoglienza.

- Si introducono ulteriori deroghe ai limiti di capienza previsti per i centri di accoglienza governativi ex artt. 9 e 11 D.Lgs. 142/2015, fino al doppio dei posti previsti, con modalità attuative che saranno definite da commissioni tecniche ad hoc nominate dal Prefetto.
- Mediante la soppressione delle parole "*in stato di gravidanza*" dall'art. 17, co. 1 D Lgs. 142/2015, si ricomprendono le donne, anche non in stato di gravidanza, nelle categorie di richiedenti asilo c.d. vulnerabili, con conseguente possibilità per le stesse di fare ingresso nelle strutture del S.A.I.
- Con riguardo alle strutture ricettive temporanee per MSNA attivabili dal Prefetto nel caso in cui l'accoglienza dei minori non possa essere assicurata dai comuni ex art. 19, co. 3-bis D.Lgs. 142/2015, la realizzazione o l'ampliamento in deroga al limite di capienza stabilito nella misura del 50% nei casi di estrema urgenza.

N.B. Le disposizioni di cui agli artt. 8-13 del Decreto non sono stati oggetto d'analisi in quanto non d'interesse ai fini del presente lavoro.

Il Coordinamento legale
Caterina De Dominicis
Giorgia Galli
Elena Privitera
Luigi Rol